

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2152

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

Ulteriore proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali

Presentato il 16 ottobre 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681, è stata disposta la proroga sino al 31 dicembre 1984, delle gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali che, come è noto, avrebbero dovuto cessare il 31 dicembre 1983.

Il Governo, tenendo fede agli impegni in tal senso assunti di fronte al Parla-

mento in occasione della conversione del decreto-legge di proroga delle gestioni esattoriali, ha presentato al Parlamento, in data 22 giugno 1984, un disegno di legge (Atto Camera 1833) di delega per l'istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi.

Il disegno di legge (del quale è ancora in corso l'esame in sede referente presso la Commissione di merito) difficilmente potrà essere approvato dal Parlamento entro termini tali da consentire l'emanazione

dei decreti delegati e quindi il concreto avvio della riforma a partire dal 1° gennaio 1985.

Occorre, infatti, tener conto non solo del tempo che richiederà l'esame del disegno di legge stesso per la sua approvazione e quello successivamente necessario per la messa a punto dei provvedimenti delegati che dovranno disciplinare il servizio della riscossione e le relative procedure (dettando così norme riguardanti gli organi, i soggetti, il conferimento delle concessioni, la determinazione dei compensi, la revisione delle vigenti disposizioni sulla riscossione al fine di coordinarle con le norme emanate in attuazione della delega, la unificazione delle procedure esecutive, eccetera), ma anche della non difficile previsione che le nuove strutture del servizio e le nuove procedure di riscossione non potranno prendere un ordinato avvio prima della fine del 1985. Va evidenziato al riguardo che esistono infatti tempi tecnici indispensabili per l'espletamento dei primi incombeni da parte della Commissione prevista dall'articolo 1, comma primo, numero 8, del disegno di legge di delega (individuazione degli ambiti territoriali delle concessioni, espletamento delle procedure di conferimento) e per i successivi adempimenti organizzatori da parte dei concessionari del servizio di riscossione.

Il disegno di legge in rassegna prevede pertanto la proroga sino al 31 dicembre 1985 delle gestioni delle esattorie e delle ricevitorie provinciali con facoltà per gli esattori di rinunciare entro il 10 novembre 1984 alla proroga della gestione. Le considerazioni sopra svolte rendono evidente (a parte la ovvia necessità che il presente disegno venga approvato rapidamente) che siffatta proroga (limitata cioè ad un solo anno) si rivelerà congrua solo se entro il mese di gennaio 1985 il disegno di legge (Atto Camera 1833) verrà definitivamente approvato dal Parlamento.

Il provvedimento nell'articolo 1 riconferma la disciplina prevista dal decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito,

con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681, e ad essa conferisce efficacia anche per l'anno 1985, mutando pertanto — per ovvie ragioni tecniche — esclusivamente i riferimenti temporali contenuti nelle predette norme, in modo da consentire l'utile esercizio della facoltà di rinuncia da parte di soggetti che non intendessero avvalersi della proroga; l'eventuale conferimento di ufficio delle esattorie e delle ricevitorie per le quali il titolare si sia ritualmente avvalso della predetta rinuncia; la determinazione della integrazione dell'aggio per il periodo in cui ha effetto la proroga; ed infine in modo da disporre che per l'anno 1985 (ultimo anno delle gestioni esattoriali) la percentuale di aumento dell'ammontare dell'entrata d'aggio nazionale sia pari a quella applicata per l'anno 1984 che, non essendo ormai l'ultimo anno della gestione, torna ad essere disciplinato secondo le disposizioni di cui al primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, analogamente a quanto venne disposto nel decreto-legge n. 568 per l'anno 1983.

Rimane invece fermo il termine del 30 settembre 1983 — in ossequio alla volontà espressa dal Parlamento — quale data di riferimento per la individuazione del personale effettivamente in servizio ed il cui costo è computato ai fini del calcolo della indennità da corrispondere agli esattori per l'anno 1985 ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954. La norma è intesa a contenere gli oneri a carico dello Stato e a tale fine attribuisce rilevanza solo ai costi sostenuti nel 1985 per i dipendenti in possesso dei prescritti requisiti (iscrizione al fondo di previdenza da epoca anteriore al 1° gennaio 1976 o assunzione in sostituzione dei soggetti iscritti cessati dal servizio) effettivamente in servizio alla data del 30 settembre 1983, con esclusione quindi di quelli assunti, in sostituzione dei cessati dal servizio, dopo la data medesima.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali prorogate, conferite o trasferite a norma del decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681, sono ulteriormente prorogate, alle medesime condizioni, fino al 31 dicembre 1985. Fino a tale data è altresì prorogata la convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli approvata, ai sensi dell'articolo 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693, con decreto ministeriale 27 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 10 maggio 1975.

Le disposizioni stabilite dal decreto-legge richiamato nel precedente comma si applicano per l'ulteriore anno di proroga, intendendosi posticipato di un anno il riferimento agli anni 1983 e 1984. Per l'anno 1984 la percentuale di aumento dell'ammontare dell'entrata d'aggio nazionale è calcolata con i criteri di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954; rimane fermo il termine del 30 settembre 1983 indicato nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681.

Il secondo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, nel testo sostituito dal comma 4 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 568 del 1983, è così modificato:

« I riferimenti al decennio esattoriale contenuti nelle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente del-

la Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, si intendono fatti per il decennio 1964-1973 al periodo 1964-1974 e per il decennio 1974-1983 al periodo 1975-1985 ».

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.